



2025/2099

6.11.2025

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 164/2025**  
**dell'11 luglio 2025**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2025/2099]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/272 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della L-cistina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2013 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/273 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/275 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai conigli diversi dai conigli lattanti e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione: S. I. Lesaffre) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/276 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione della tintura di chiodi di garofano ottenuta da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/277 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/278 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di legno di cedro Texas ottenuto da *Juniperus deppeana* Steud. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/279 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di cajeput ottenuto da *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell e *Melaleuca leucadendra* (L.) L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/281 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione del gallato di propile come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/272, 13.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/272/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/272/oj).

<sup>(2)</sup> GU L, 2025/273, 13.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/273/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/273/oj).

<sup>(3)</sup> GU L, 2025/275, 13.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/275/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/275/oj).

<sup>(4)</sup> GU L, 2025/276, 13.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/276/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/276/oj).

<sup>(5)</sup> GU L, 2025/277, 13.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/277/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/277/oj).

<sup>(6)</sup> GU L, 2025/278, 13.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/278/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/278/oj).

<sup>(7)</sup> GU L, 2025/279, 13.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/279/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/279/oj).

<sup>(8)</sup> GU L, 2025/281, 13.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/281/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/281/oj).

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/284 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma reesei* MUCL 49755, di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con *Trichoderma reesei* MUCL 49754 e di poligalatturonasi prodotta con *Aspergillus fijiensis* CBS 589.94 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e all'autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione: AVEVE BV), e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 527/2011 <sup>(9)</sup>
- (10) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/272 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2013 della Commissione <sup>(10)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/275 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione <sup>(11)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/284 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 527/2011 della Commissione <sup>(12)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (13) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. Dopo il punto 638 (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/364 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
  - "639. **32025 R 0272:** Regolamento di esecuzione (UE) 2025/272 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della L-cistina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2013 (GU L, 2025/272, 13.2.2025).
  640. **32025 R 0273:** Regolamento di esecuzione (UE) 2025/273 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 34271 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2025/273, 13.2.2025).
  641. **32025 R 0275:** Regolamento di esecuzione (UE) 2025/275 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai conigli diversi dai conigli lattanti e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione: S. I. Lesaffre) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 (GU L, 2025/275, 13.2.2025).
  642. **32025 R 0276:** Regolamento di esecuzione (UE) 2025/276 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione della tintura di chiodi di garofano ottenuta da *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M. Perry come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2025/276, 13.2.2025).
  643. **32025 R 0277:** Regolamento di esecuzione (UE) 2025/277 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Loigolactobacillus coryniformis* DSM 34345 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2025/277, 13.2.2025).

<sup>(9)</sup> GU L, 2025/284, 13.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/284/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/284/oj).

<sup>(10)</sup> GU L 279 del 19.10.2013, pag. 59.

<sup>(11)</sup> GU L 108 del 20.4.2012, pag. 6.

<sup>(12)</sup> GU L 143 del 31.5.2011, pag. 6.

644. **32025 R 0278:** Regolamento di esecuzione (UE) 2025/278 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di legno di cedro Texas ottenuto da *Juniperus deppeana* Steud. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2025/278, 13.2.2025).
645. **32025 R 0279:** Regolamento di esecuzione (UE) 2025/279 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di cajeput ottenuto da *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell e *Melaleuca leucadendra* (L.) L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2025/279, 13.2.2025).
646. **32025 R 0281:** Regolamento di esecuzione (UE) 2025/281 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione del gallato di propile come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2025/281, 13.2.2025).
647. **32025 R 0284:** Regolamento di esecuzione (UE) 2025/284 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma reesei* MUCL 49755, di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con *Trichoderma reesei* MUCL 49754 e di poligalatturonasi prodotta con *Aspergillus fijiensis* CBS 589.94 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e all'autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione: AVEVE BV), e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 527/2011 (GU L, 2025/284, 13.2.2025)".
2. I testi dei punti 2zg (Regolamento di esecuzione (UE) n. 527/2011 della Commissione), 2zzh (Regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione) e 2zzo (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2013 della Commissione) sono soppressi.

#### Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/272, (UE) 2025/273, (UE) 2025/275, (UE) 2025/276, (UE) 2025/277, (UE) 2025/278, (UE) 2025/279, (UE) 2025/281 e (UE) 2025/284 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 luglio 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2025

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.